

COMUNE DI URI
Provincia di Sassari



Il titolare del potere sostitutivo

(Potere sostitutivo in caso di inerzia e/o ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del DL 5/2012 che ha modificato la legge 241/1990)

IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA E/O RITARDO NELLA CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

L'INCARICO SI CONSIDERA ATTRIBUITO AL SEGRETARIO COMUNALE IN QUANTO L'ORGANO DI GOVERNO NON HA INDIVIDUATO ALTRE FIGURE APICALI ALL'INTERNO DELL'ENTE.

Destinatari: Possono attivare il potere sostitutivo i cittadini che sono in attesa della conclusione di un procedimento amministrativo quando, pur essendo scaduti i termini per la sua conclusione, il Responsabile dello stesso non ha ancora emanato il provvedimento finale. In questi casi ci si può rivolgere al Segretario Comunale, al quale è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata emanazione nei termini da parte dei responsabili inadempienti.

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990 qualunque procedimento amministrativo deve essere obbligatoriamente concluso da parte della Pubblica Amministrazione mediante l'adozione di un provvedimento espresso. In questo sito, all'interno della sezione *Tipologie di procedimento in Attività e Procedimenti* per ogni procedimento amministrativo pubblicato sono indicati i termini di conclusione. Per maggiori informazioni si veda anche il "Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2014.

Termini di conclusione del procedimento:

La conclusione del procedimento è stabilita entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto che decorre dal ricevimento della domanda di intervento sostitutivo

Termini di presentazione:

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno, quando è trascorso il termine previsto per la conclusione di un procedimento.

Requisiti:

La domanda può essere presentata esclusivamente da chi è in attesa del provvedimento finale di un procedimento da lui avviato.

Documentazione:

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e indirizzata al Titolare del Potere sostitutivo del Comune di Uri:

- direttamente, consegnandola all'Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico

- tramite posta elettronica agli indirizzi: segretario@comune.uri.ss.it e protocollo.uri@pec.comunas.it
- tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune: protocollo.uri@pec.comunas.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: via Sassari, 95 - 07040 Uri (SS)
- tramite fax al numero 079/4187077

Modulistica:

modulo potere sostitutivo in caso di inerzia e/o ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo

Modalità o descrizione:

1. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 1 del DL 5/2012 che ha modificato la legge 241/1990, è individuato dall'organo di governo, tra le figure apicali dell'Ente. Qualora l'organo di governo non individui il titolare del potere sostitutivo, l'incarico si considera attribuito al Segretario comunale.
2. . Il titolare del potere sostitutivo interviene su sollecitazione del privato, quando il termine per concludere un procedimento sia decorso infruttuosamente. Il titolare del potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, deve concludere il procedimento avvalendosi degli uffici preposti o nominando un commissario. Nel caso, ha l'obbligo di comunicare il nominativo del dipendente ritardatario all'ufficio disciplinare a pena di dividerne la responsabilità.
3. Per ciascun procedimento, sul sito internet deve essere pubblicata, con collegamento nella homepage, l'indicazione del titolare del potere sostitutivo a cui l'interessato può rivolgersi.
4. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il titolare del potere sostitutivo deve comunicare all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non sia stato rispettato il termine di conclusione.

Normativa di Riferimento:

- Delibera C.C. n. 6 del 29/04/2014 avente ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi - Approvazione"
- Art. 2 comma 9 ter della legge 241/1990 e s.s.m.m. (D.L. 5/2012)